

STATUTO

Art. 1 - Presso la casa canonica della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, esistente a Murialdo (Sv) in Borgata Ponte n. 4, e nel rispetto delle norme del Codice Civile e della normativa vigente in materia, è costituita l'Associazione "Murialdo: Arte e Storia".

Art. 2 - (Scopo) - L'Associazione non ha connotazioni politiche ed è apartitica, oltre a non avere fini di lucro. Ha come scopo il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale murialdese; principalmente di favorire e promuovere il restauro e il recupero funzionale dell'Oratorio di Sant'Agostino, il restauro della chiesa parrocchiale di San Lorenzo e lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici, artistici e storici presenti nell'area delimitata dal castello medioevale della Costa, dalla parrocchiale di San Lorenzo e dall'oratorio di Sant'Agostino. Per conseguire il suo scopo sociale, l'Associazione può chiedere il sostegno finanziario dei propri aderenti, anche sotto forma di quote associative, e quello di soggetti terzi, siano persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati. Inoltre, può compiere, con ogni mezzo legittimo, qualsiasi iniziativa utile e necessaria, nonché ogni attività promozionale e divulgativa che ritiene opportuno porre in essere per il raggiungimento del suo scopo. Suggerisce e stimola possibili soluzioni migliorative al momento dei lavori, interviene e assume i passi necessari nei confronti delle Autorità Istituzionali per il perseguimento del suo scopo sociale.

Art. 3 - (Durata) - L'Associazione può sciogliersi in qualsiasi momento per volontà sociale, oltre che per comprovata impossibilità a raggiungere l'oggetto sociale o a funzionare regolarmente.

Art. 4 - (Soci) - L'adesione all'Associazione è libera, spontanea e volontaria. Oltre ai soci fondatori, presenti al momento della sua costituzione, sono ammesse tutte le persone fisiche di buone doti morali che ne condividano lo scopo. Al momento dell'adesione all'Associazione, i soci aderenti dichiarano di accettare lo Statuto e il Regolamento e di osservarne le delibere sociali e le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. E' possibile l'adesione all'Associazione da parte di enti non commerciali, tramite il rappresentante legale, mentre è facoltà del Consiglio Direttivo di nominare dei soci onorari, specificandone la motivazione.

Art 5 - (Diritti e doveri dei soci) - Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Tutti i soci hanno diritto a eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di esprimere il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto o di eventuali Regolamenti. Vale il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 del Codice Civile (una testa = un voto). Essi hanno il diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione. I soci devono rispettare lo Statuto e versare nei termini la propria quota sociale, qualora sia prevista e fissata dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione impegna i soci al perseguimento dello scopo sociale. I soci presteranno la loro attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, con spirito di servizio e di collaborazione, senza alcun fine di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità e delle capacità personali. Dovranno tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato alla correttezza e buona fede.

Art 6 - (Recesso del socio) - Il socio può recedere liberamente e in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art 7 - (Organi sociali) - Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo, che può essere composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, tra cui il Presidente; un Revisore dei Conti. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art 8 - (Assemblea) - La convocazione avviene mediante comunicazione scritta da inviare a ogni socio almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ne viene data idonea pubblicità anche mediante affissione pubblica presso la sede sociale. L'Assemblea può essere convocata a richiesta, da almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Alle Assemblee potranno essere invitati anche soggetti esterni, esperti di specifiche materie o problematiche, ed eventuali osservatori.

Art. 9 - (Compiti dell'Assemblea) - L'Assemblea dei soci è sovrana e deve: approvare il Bilancio d'esercizio, determinare le linee generali e programmatiche dell'Associazione, approvare un eventuale Regolamento, eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti, deliberare su quant'altro demandato per legge o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

Art. 10 - (Validità dell'Assemblea) - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Sono espresse in modo palese, a meno che riguardino le persone e le qualità delle persone. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 11 - (Verbale) - Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente designato e viene sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 12 - (Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri (compreso il Presidente), eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Il Consiglio Direttivo gestisce i fondi raccolti e in generale il patrimonio dell'Associazione, nonché i relativi frutti, e li destina allo scopo sociale; a tal bisogno dispone l'apertura di un conto corrente a nome e per conto dell'Associazione, delegando alla firma, oltre al Presidente, altri due componenti del Consiglio Direttivo; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea la Relazione annuale

sull'attività dell'Associazione e il Bilancio d'esercizio. Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 13 - (Presidente) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con i terzi, nonché compiti di organizzazione e di direzione interna; provvede all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; li convoca e li presiede, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 14 - (Revisore dei Conti) - E' prevista la presenza di un Revisore dei Conti, scelto dall'Assemblea tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni e può essere rieletto. Ha il compito di controllare la regolare gestione dei conti e delle risorse economiche, nonché la corretta redazione del Bilancio d'Esercizio. Esprime il suo parere sull'andamento della gestione e la tenuta dei conti in un allegato al Bilancio stesso.

Art. 15 - (Risorse economiche) - Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da: contributi volontari dei soci e quote associative periodiche, contributi di enti pubblici, privati o di singoli cittadini e ogni altra elargizione consentita dalle norme di legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare le sue risorse economiche per realizzare lo scopo sociale e non può distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia destinata a favore di organizzazioni che per legge, regolamento o statuto fanno parte della medesima unitaria struttura dell'Associazione. In nessun caso possono essere ripartite tra i soci.

Art. 16 - (Bilancio d'Esercizio) - Il Bilancio d'esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. Contiene tutte le uscite e le entrate relative all'anno trascorso. Il Bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste da questo Statuto ed è depositato e consultabile presso la sede dell'Associazione. E' accompagnato da una Relazione annuale sull'attività dell'Associazione e dal parere del Revisore dei Conti. Nel caso di campagne di sensibilizzazione svolte sul territorio, che prevedano anche la riscossione di contributi di terzi da destinare agli scopi dell'Associazione, verrà redatto un apposito e separato rendiconto.

Art. 17 - (Scioglimento e devoluzione dei fondi) - L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10 del presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - (Validità delle comunicazioni) - Le comunicazioni scritte previste in questo Statuto potranno anche essere sostituite da idonea comunicazione a distanza, secondo le moderne tecniche informatiche, purché ne rimanga traccia.

Art. 19 - Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

